

Notaio
Prof. ANDREA FUSARO
16121 Genova - Via Roma, 11/9
Tel. 010.591368-9 (2 linee) - 010.591370 (Fax)

N.40872 Rep.

N. 23047 Racc.-----

REGISTRATO
A GENOVA 1

Il 25/05/2015
al N° 7708
Serie 1T
Esatti € 200,00

-----VERBALE DI ASSEMBLEA DI COOPERATIVA SOCIALE-----

(Esente da bollo ai sensi dell'articolo 19 D.P.R. 642/1972,

Allegato B - Tabella)-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemilaquindici, il giorno diciannove del mese di mag-
gio-----

-----=19 maggio 2015=-----

In Genova, Via della Libertà civico sei interno cinque-----

-----su richiesta-----

del Presidente del Consiglio di Amministrazione della "COOPE-
RATIVA SOCIALE GENOVA - INTEGRAZIONE", con sede in Genova
(GE), Via della Libertà n. 6/5-6, codice fiscale e numero d'i-
scrizione presso il Registro Imprese di Genova 01512670991,
numero 414948 R.E.A., cooperativa sociale a mutualità preva-
lente, iscritta all'Albo delle Cooperative Sociali al numero
A144971 ed all'Albo Regionale Cooperative Sociali n. 344 Se-
zione A;-----

Signora MAZZONE LORENZA LAURA, nata a Genova (GE) il 24 luglio
1955, domiciliata per la carica presso la sede sociale, della
cui identità personale io Notaio sono certo,-----

-----io sottoscritto-----

Dottor ANDREA FUSARO, Notaio in Genova, iscritto nel Ruolo
dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, senza
l'assistenza dei testimoni, avendovi la richiedente - in

possesso dei requisiti di legge - con il mio consenso rinunciato, alle ore quindici e cinquanta mi sono qui trovato allo scopo di assistere, elevandone verbale all'assemblea della suddetta società, convocata in prima convocazione per il giorno 18 maggio 2015 alle ore dieci in questo luogo, andata deserta come risulta da verbale trascritto a libro assemblee -secondo quanto la Comparsa attesta- ed in seconda convocazione in questo giorno e luogo alle ore quattordici e trenta, giusto regolare avviso di convocazione, spedito in data 6 maggio 2015, per discutere e deliberare sul seguente:-----

----- <<ORDINE DEL GIORNO:-----

- Adeguamento statuto per trasformazione da S.p.A. a S.r.l.: delibera conseguente.>>-----

Ai sensi dell'articolo 28 (ventotto) dello statuto sociale assume la Presidenza dell'Assemblea la Signora MAZZONE LORENZA LAURA, la quale constata:-----

a) la presenza per il Consiglio di Amministrazione oltre a sé medesima Presidente, del Vice Presidente Signora Parodi Laura, nata a Genova, il giorno 1 maggio 1965, e del Consigliere Signora Zermian Liviana, nata a Pegognaga (MN), il 30 dicembre 1948;-----

c) la presenza per il Collegio Sindacale dei Dottori:-----

- Pittiglio Francesco, Presidente;-----

- Pazzaglia Simone, Sindaco effettivo;-----


- Valdata Luca, Sindaco effettivo;-----

c) la presenza in proprio o per delega di numero diciannove soci dei numero diciannove soci aventi diritto, il cui nominativo risulta dal foglio presenze che, si allega al presente verbale sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa della Comparsente, sottoscritto dalla stessa e da me Notaio; -- e così-----

-----dichiara-----
la presente assemblea regolarmente costituita ed idonea a deliberare sull'argomento all'ordine del giorno del quale io Notaio, chiamato per la redazione del verbale ho dato lettura ai presenti.-----

Passando a trattare l'argomento all'ordine del giorno il Presidente illustra l'opportunità di adeguare lo statuto sociale al fine di applicare alla cooperativa le norme più snelle della società a responsabilità limitata ai sensi dell'art.2519, comma 2,- sussistendo il presupposto numerico dei soci previsto dall'art. 2519, secondo comma, codice civile - e illustra il testo di statuto - già distribuito in copia ai soci - che si propone di adottare, il quale mantiene inalterati la denominazione, l'indicazione del solo Comune della sede, modifica la durata fissata al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta), prorogandola al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), reca uno scopo più articolato, e amplia l'oggetto sociale inserendo le seguenti attività: -----

- assistere ed orientare, anche a domicilio, soggetti in con-



dizioni di disagio;-----

- gestire sedi di ritrovo o di vacanza o centri aperti di animazione;-----

- svolgere attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle

persone in stato di bisogno; promuovere ricerca, prevenzione,

cura, abilitazione e riabilitazione sulla disabilità intellettiva e/o relazionale, proponendo alle famiglie ogni utile in-

formazione di carattere normativo, sanitario e sociale operan-

do per rimuovere le cause di discriminazione; svolgere attivi-

tà di promozione e rivendicazione all'impegno delle Istituzio-

ni a favore delle persone svantaggiate e di affermazione dei

loro diritti;-----

- gestire e organizzare attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate alla qualifi-

cazione e all'inserimento dei disabili nel mondo del lavoro e

nella vita attiva anche tramite l'addestramento professionale

e mediante lo svolgimento in forma associata della loro atti-

ività; -----

- organizzare e/o gestire laboratori artigianali e commercializzare i prodotti ottenuti;-----

- assumere ogni iniziativa, anche di carattere economico e

commerciale nonché produttivo, comunque finalizzata al conse-

guimento dell'oggetto sociale. -----

Il Presidente propone quindi di:-----

"- adottare un nuovo testo di statuto sociale, il quale mantiene la denominazione (ad eccezione del riferimento al tipo) e la sede, reca un oggetto più articolato, pur senza variare le attività sociali e fissa la durata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta);-----

- approvare il testo di statuto illustrato distribuito in copia ai presenti." La proposta viene quindi messa ai voti.-----

Risultano favorevoli tutti, tranne i seguenti contrari e astenuti: Belotti Angelo Giuseppe, Della Luna Massimo, Cavalli Carla, contrari; Del Noce Carmelo, astenuto-----

La proposta è, quindi, approvata a maggioranza.-----

L'assemblea con la medesima maggioranza sopra rilevata infine delibera di:-----

"delegare alla Signora MAZZONE LORENZA LAURA ogni più ampio ed opportuno potere per apportare al presente verbale ed allegato statuto tutte quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte, che venissero eventualmente richieste dalle competenti Autorità in sede di iscrizione."-----

Il Presidente alle ore diciassette e zero cinque scioglie la seduta.-----

Il nuovo statuto sociale viene allegato al presente verbale sotto la lettera "B", omessane la lettura per dispensa avutane dalla Comparsente, firmato dalla stessa e da me Notaio a sensi di legge. -----

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto da
persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio su due fogli
per cinque pagine intere e fin qui dell'ultima e ne ho dato
lettura ai Componenti che dichiarano di approvarlo perché
conforme alla espressami loro volontà.-----

Firmato in fine ed a margine come per legge alle ore diciassette e quindici.-----

Firmato:-----

LORENZA LAURA MAZZONE-----

ANDREA FUSARO NOTAIO-----

Assemblea straordinaria dei soci

19 maggio 2015

Allegato "A" alla
Raccolta N. 23047

1. BAGNASCO LORENZO
2. BALETTO AGNESE ENRICA delega Gabriella Salvatori
3. BELOTTI ANGELO GIUSEPPE
4. BOVONE MARIKA
5. CAMMEO UMBERTA
6. CAVELLI CARLA
7. CRESTA GABRIELLA delega Giandario Storace
8. DE LORENZIS ROBERTO delega Adelfina Salvatori
9. DE NATALE MARIA SOFIA
10. DEL NOCE CARMELO
11. DELLA LUNA MASSIMO
12. MAZZONE LORENZA
13. PARODI LAURA
14. PICATTO ANTONIO
15. RAMUNDO LUIGI delega Marika Bovone
16. SALVATORI ADELFINA
17. SALVATORI GABRIELLA
18. STORACE GIANDARIO
19. ZERMIAN LIVIANA



Storace
[Signature]

[Signature]

STATUTO
COOPERATIVA SOCIALE GENOVA INTEGRAZIONE
a marchio ANFFAS ONLUS

TITOLO I - DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art. 1 – Denominazione

E' costituita, ai sensi della legge 381/91, la società "Cooperativa Sociale Genova Integrazione."
Società Cooperativa a responsabilità limitata.

Art. 2 – Sede e Domicilio

La Società ha sede in Genova.

Art. 3 – Durata

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea, anche prima della data di scadenza salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II - SCOPO - OGGETTO

Art. 4 – Scopo mutualistico

La Cooperativa non ha scopo di lucro e si propone di perseguire, a norma della legge 8 novembre 1991, n. 381, l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione ed inserimento sociale dei cittadini, soci e non soci, prioritariamente in favore di persone svantaggiate in situazione di disabilità intellettiva e/o relazionale e delle loro famiglie, affinché sia loro garantito il diritto inalienabile a una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente, nel rispetto della propria dignità.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. La cooperativa si ispira ai principi della cooperazione di solidarietà sociale, che sono la mutualità, l'assenza di scopi di lucro, il perseguimento esclusivamente di finalità di solidarietà e di promozione sociale.

In forza dell'appartenenza all'unitaria struttura ANFFAS ONLUS, Cooperativa adotta e fa suo il Codice Etico ANFFAS ONLUS approvato dall'Assemblea delle Associazioni Socie in data 8-9 giugno 2014.

Nella gestione dei servizi a favore di persone con disabilità intellettiva e relazionale effettuata in forza dell'attribuzione del marchio ANFFAS, la Cooperativa adotta e fa propria la Carta dei Servizi



predisposta da ANFFAS ONLUS, pur mantenendo la propria autonomia societaria prevista dalla normativa.

L'Associazione ANFFAS ONLUS territoriale avrà il diritto di verificare e controllare il rispetto della Carta dei Servizi predisposta da ANFFAS ONLUS, nelle forme e modalità disciplinate dal Regolamento Applicativo, nell'ottica di una sinergia mirata al conseguimento dell'oggetto sociale.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, operando di preferenza nell'ambito territoriale della Regione Liguria mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa, che ne è l'oggetto.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo Italiano.

Per questo motivo la Cooperativa potrà aderire, oltre che al Consorzio degli Autonomi Enti di Gestione a Marchio ANFFAS, a organizzazioni riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.

Potrà dare, altresì, adesione ad altri organismi associativi, economici o sindacali che si propongono iniziative a carattere mutualistico, cooperativistico e solidaristico.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

Art. 5 – Oggetto

Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'art. 4 del presente Statuto, la cooperativa ha come oggetto l'organizzazione di un'impresa che persegua, mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, fini sociali, economici ed educativi. Per far ciò la cooperativa si propone di svolgere in modo organizzato e senza fini di lucro attività finalizzate alla promozione umana, morale, culturale, professionale, nonché all'inserimento sociale e lavorativo di persone socialmente svantaggiate. Ciò attraverso l'utilizzo e la stabile

organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi, che a qualsiasi titolo professionale, di volontariato o quali utenti, partecipano, nelle diverse forme, all'attività ed alla gestione della cooperativa per il raggiungimento dei fini indicati.

In particolare la cooperativa, per soddisfare i bisogni delle persone con disabilità e/o in svantaggio sociale e delle loro famiglie, si propone in via principale di:

- a) promuovere, costituire, amministrare e gestire strutture abilitative, riabilitative, sanitarie, assistenziali, socio assistenziali, socio sanitarie e sociali, anche in modo tra loro congiunto;
- b) gestire e/o collaborare alla gestione di centri diurni e/o residenziali di accoglienza e/o socializzazione;
- c) svolgere attività educative, al fine di favorire anche l'integrazione scolastica, di formazione e di consulenza in forma diretta e/o in appalto con Enti pubblici o privati;
- d) assistere ed orientare, anche a domicilio, soggetti in condizioni di disagio;
- e) gestire sedi di ritrovo o di vacanza o centri aperti di animazione;
- f) svolgere attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno; promuovere ricerca, prevenzione, cura, abilitazione e riabilitazione sulla disabilità intellettiva e/o relazionale, proponendo alle famiglie ogni utile informazione di carattere normativo, sanitario e sociale operando per rimuovere le cause di discriminazione; svolgere attività di promozione e rivendicazione all'impegno delle Istituzioni a favore delle persone svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;
- g) gestire e organizzare attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate alla qualificazione e all'inserimento dei disabili nel mondo del lavoro e nella vita attiva anche tramite l'addestramento professionale e mediante lo svolgimento in forma associata della loro attività;
- h) organizzare e/o gestire laboratori artigianali e commercializzare i prodotti ottenuti;
- i) assumere ogni iniziativa, anche di carattere economico e commerciale nonché produttivo, comunque finalizzata al conseguimento dell'oggetto sociale. In relazione all'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge 381/1991, potranno essere oggetto della cooperativa le seguenti attività:
 - stabilire e mantenere rapporti con le Associazioni ANFFAS presenti sul territorio di riferimento e con altri enti che si occupano di disabilità e servizi alla persona;
 - partecipare ad iniziative di ricerca, prevenzione e riabilitazione sulle disabilità intellettive e relazionali;
 - promuovere e gestire attività e campagne di sensibilizzazione della comunità locale, provinciale e regionale sui temi inerenti lo scopo mutualistico della cooperativa.



Destinatari dei servizi svolti dalla cooperativa sono:

le persone Socie e non Socie, cittadine dell'Unione Europea ed extracomunitari in regola con la normativa sul soggiorno degli stranieri, affetti da disabilità e/o in situazione di svantaggio sociale quali indicate nell'art. 4 L. 381/91, e le loro famiglie.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Cooperativa potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute utili e necessarie.

La Cooperativa può ricevere conferimenti in denaro a titolo di liberalità.

Per lo svolgimento della propria attività la Cooperativa potrà ottenere finanziamenti da Enti Pubblici e Privati, anche attraverso un sistema di convenzionamento o la partecipazione a gare e appalti, prestiti da soci, disciplinati da apposito regolamento interno e nell'osservanza delle leggi vigenti ed, in particolare, dei limiti previsti dall'art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dal Decreto Legislativo 385/93 e dalle disposizioni del CICR. Può altresì accettare donazioni ed ottenere finanziamenti e contributi da Enti pubblici e privati.

La Cooperativa può svolgere tutte le attività riconducibili alle finalità per le quali è stata costituita anche partecipando ad enti, associazioni, società o consorzi.

Inoltre, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà assumere interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attività economiche integrative e simili e potrà associarsi ad altre cooperative e consorzi per rendere più efficace la propria azione.

Potrà, altresì, costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali modificazioni e integrazioni.

Potrà, infine, stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545-septies codice civile.

TITOLO III – DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

Art. 6 – Normativa generale

Alla Cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenute nel Titolo VI del codice civile e quelle, in quanto compatibili, previste dal Titolo V del codice medesimo, in materia di società a responsabilità limitata, nonché quelle previste dalla Legge 8 novembre 1991 n. 381, dalla legge 31 gennaio 1992 n.59, dal D. Lgs 4 dicembre 1997 n. 460 e dalla Legge 3 aprile 2001 n. 142

TITOLO IV – REQUISITI MUTUALISTICI

Art. 7 – Requisiti mutualistici

L'attività della società cooperativa deve svolgersi nel rispetto di fatto della prevalenza dello scopo mutualistico, a tal fine:

- è vietata la distribuzione di dividendi ai Soci;
- le riserve sociali non sono ripartibili tra i soci né durante la vita della Cooperativa né in occasione dello scioglimento della Cooperativa;
- i soci non possono sottoscrivere o possedere ad alcun titolo strumenti finanziari;
- in caso di scioglimento della Cooperativa l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso della quota effettivamente versata dai Soci, deve essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO V – SOCI E RAPPORTO SOCIALE


Art. 8 – Soci

Il numero dei soci è soggetto a variazioni ed è stabilito dall'art. 2519 codice civile e non può essere inferiore, né superiore ai limiti previsti dallo stesso.

Se, successivamente alla costituzione, il numero dei soci diviene inferiore a quello minimo stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società deve essere posta in liquidazione.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, che siano o siano stati familiari di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale, parenti o affini entro il 4° grado, tutori e amministratori di sostegno di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale appartenenti alle categorie sotto elencate:

- a) soci famigliari ordinari: familiari di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale, parenti o affini entro il 4° grado, tutori e amministratori di sostegno di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale che abbiano maturato esperienza di gestione nei settori di cui all'oggetto sociale, così come previsto dal Regolamento Applicativo dello Statuto;
- b) soci famigliari lavoratori: familiari di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale, parenti o affini entro il 4° grado, tutori e amministratori di sostegno di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile che prestino o abbiano prestato la loro attività professionale presso la Cooperativa Genova Integrazione;
- c) soci volontari: persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi giuridici, senza fine di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 nel limite del 30% (trenta per cento) del numero complessivo dei Soci.



Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Essi sono iscritti in un'apposita sezione dell'albo soci. Per la procedura di ammissione a socio volontario si rimanda al Regolamento applicativo.

Possono essere altresì ammessi come soci anche persone fisiche con competenze tecniche ed amministrative nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa, su proposta del Consiglio di Amministrazione e con delibera dell'Assemblea. Non possono essere ammessi come soci coloro che abbiano delle pendenze penali in carico e per tale motivo possano arrecare un danno materiale alla cooperativa. Non possono in ogni caso essere ammessi come soci coloro che esercitano in proprio attività od imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

E', inoltre, fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione del Consiglio di Amministrazione che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico. Tale condizione non si applica per tutte le strutture associative facenti parte dell'unitaria struttura ANFFAS.

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a tre anni. I soci appartenenti alla categoria speciale, pur non potendo essere eletti per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola del Consiglio di Amministrazione della cooperativa, sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto con riguardo sia al rapporto sociale sia al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci operatori dall'art. 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla cooperativa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione. Al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale che non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso, è ammesso a godere dei diritti di cui all'art. 8 del presente statuto. Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro dei soci.

Tutti i Soci godono di eguali diritti e doveri.

Art. 9 – Domanda di ammissione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, nella quale dichiara di obbligarsi alla osservanza dello statuto e delle deliberazioni degli organi sociali.

Per le persone fisiche la domanda dovrà contenere:

- a) l'indicazione del cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale ed attività svolta;
- b) i motivi della richiesta e la categoria di Soci cui domanda di essere iscritto;
- c) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute, correlata al tipo di servizio svolto;
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- e) la dichiarazione di non incorrere in nessuno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge;
- f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali;
- g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'articolo 35 del presente Statuto.
- h) certificato penale e la dichiarazione di non avere carichi pendenti in corso relativi a reati non colposi.

Sull'accoglimento o sul rigetto della domanda di ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2528 c.c..

Il nuovo ammesso deve versare il valore nominale del capitale sottoscritto e l'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea. Non adempiendosi a tale obbligo entro un mese dalla comunicazione della deliberazione dell'Consiglio di Amministrazione relativa all'accettazione della domanda, lo stesso decade dall'ammissione a socio.



Art. 10 – Obblighi dei Soci

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i soci hanno l'obbligo di:

- a) versare, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:
 - il capitale sottoscritto;
 - l'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
 - la tassa di ammissione, se deliberata, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- b) osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;
- c) cooperare al raggiungimento dei fini sociali ed astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e con gli interessi della Cooperativa.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la Cooperativa, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

Art. 11 – Diritti dei Soci

I soci hanno diritto:

- a) al voto deliberativo nelle assemblee;
- b) alla candidatura alle cariche sociali;
- c) ad usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dallo Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni assembleari;
- d) ad esaminare il libro soci ed il libro verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e di ottenere estratti a proprie spese.

I soci che non partecipano all'assemblea hanno diritto a ricevere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche per il tramite di professionisti di fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, con la presenza di un membro del Consiglio di Amministrazione o di persona delegata.

Tali diritti non spettano ai soci che non abbiano adempiuto agli obblighi statutari o in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 12 – Cessazione della qualità di Socio

Il vincolo sociale cessa in seguito a recesso volontario, ad esclusione, allo scioglimento del rapporto sociale, o a morte del socio.

Art. 13 – Recesso

Il diritto di recesso compete:

- a) ai soci che hanno perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) ai soci che non si trovino più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) ai soci che cessino in via definitiva l'attività di volontariato presso la cooperativa;
- d) ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, alla proroga del termine di durata della società, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente Statuto;
- e) ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;
- f) ai soci fondatori, trascorsi almeno due anni dalla fondazione.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata, che deve essere spedita entro quindici giorni dalla trascrizione sul relativo libro sociale della delibera che lo legittima, ovvero, nel caso in cui il fatto che legittima il recesso sia diverso da una deliberazione, dalla conoscenza di esso da parte del socio.

Nella raccomandata devono essere indicate le generalità del socio recedente, il domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e la delibera o il fatto che legittima il recesso.

Per quanto riguarda il rimborso della partecipazione e la determinazione del valore di essa, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2473 co. 3 e 4 C.C..

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, perde efficacia, nei casi previsti dall'art. 2473, ultimo comma, C.C..


Per quanto riguarda il rapporto sociale, il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per quanto riguarda il rapporto mutualistico, salva diversa e motivata delibera del Consiglio di amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, su richiesta dell'interessato, il Consiglio amministrativo potrà far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 14 – Esclusione

L'esclusione è deliberata da Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:



- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
- d) non adempia al versamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società, previa intimazione da parte degli Amministratori entro il termine di 30 (trenta) giorni;
- e) arrechi in qualunque modo danno o materiale alla Cooperativa;
- f) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, come previsto dall'articolo 5, per tutte le categorie di soci;
- g) nel caso di socio volontario, abbia cessato l'attività di volontariato;
- h) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
- i) venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito.

Contro la delibera del Consiglio di Amministrazione il socio escluso può appellarsi al Collegio Arbitrale, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, di cui al successivo art. 35, la cui decisione è definitiva.

L'esclusione del socio ha effetto dall'annotazione del provvedimento sul libro soci da farsi a cura degli amministratori. Da tale data il socio decade dall'esercizio dei diritti attivi.

Art. 15 - Delibere di recesso ed esclusione

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio Amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 39 e seguenti del presente statuto. L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla cooperativa a mezzo raccomandata entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 16 – Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui all'articolo successivo.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, 2° e 3° comma del codice civile

Art. 17 – Liquidazione

I soci esclusi hanno esclusivamente il diritto al rimborso della quota liberata eventualmente rivalutata a norma del successivo art. 20, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

Il Consiglio di Amministrazione potrà compensare il rimborso, come pure altri crediti che il socio vanta nei confronti della Cooperativa, con le partite debitorie che il socio uscente abbia verso la Cooperativa, ivi compresi eventuali indennizzi o penali erogati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 18 - Termini di decadenza.

La cooperativa non è tenuta al rimborso della quota in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore della quota per la quale non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.


Art. 19 – Divieto di trasferimento delle quote dei soci

La partecipazione del socio non può essere oggetto di trasferimento per atto tra vivi. Spetta conseguentemente al socio, ai sensi dell'art. 2530, ultimo comma C.C., il diritto di recedere liberamente dalla società, con preavviso di 90 (novanta) giorni; tale diritto non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella Società.

TITOLO VI – PATRIMONIO SOCIALE

Art. 20 – Elementi costitutivi

Il patrimonio della cooperativa è costituito:



- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore a 25 Euro (venticinque e zero centesimi) e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 22 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c) dalla riserva straordinaria;
- d) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

Art. 21 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti codice civile.

In tale relazione il Consiglio di Amministrazione illustra anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione adottata entro novanta giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a centottanta giorni. Le ragioni della dilazione dovranno risultare nella relazione sulla gestione.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

Art. 22 – Destinazione dell'utile

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore al 30% (trenta) alla riserva legale indivisibile;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un'eventuale quota a rivalutazione gratuita del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia, per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- d) quanto residua, alla riserva straordinaria.

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta a riserve indivisibili.

Art. 23 – Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali – in via generale – debbono considerare la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida;
- b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote di capitale sociale.

TITOLO VII – ORGANI SOCIALI

Art. 24 – Organi


Sono organi sociali:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Sindaci, se nominato

ART. 25 - Assemblea dei soci

L'Assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purché in territorio italiano.

L'Assemblea può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta esso ne riconosca la necessità e deve essere convocata quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata, dal Collegio dei Sindaci o da almeno un terzo dei soci, con l'indicazione degli oggetti da trattare; in quest'ultimo caso la convocazione deve avere luogo non oltre trenta giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.



L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, secondo quanto previsto nel precedente art. 21 del presente statuto per l'approvazione del bilancio di esercizio.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima convocazione e della eventuale seconda convocazione che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. L'assemblea è convocata a mezzo lettera raccomandata, fax o e-mail o comunque ogni altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, spediti ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dalle evidenze del Libro Soci. Ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno dei soci almeno 2 (due) giorni prima dell'adunanza.

In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipino tutti i soci e quando tutti gli Amministratori e Sindaci o il Revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli Amministratori, i Sindaci o il Revisore, se nominati, non sono presenti in Assemblea, essi dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal Collegio dei Sindaci, se nominato, o anche da un socio.

Art. 26 – Funzioni dell'Assemblea

I soci, riuniti in Assemblea, decidono sulle seguenti materie, nonché su ogni altra materia che la legge ed il presente Statuto riservano alla loro competenza.

Spetta all'Assemblea:

1. approvare il bilancio annuale e decidere circa la destinazione degli utili o la copertura delle perdite;
2. approvare la relazione annuale circa il perseguimento dello scopo sociale e l'attività sociale effettivamente svolta;
3. determinare la tassa di ammissione per i nuovi soci;
4. eleggere il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
5. definire il numero ed eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione;

6. determinare gli eventuali compensi agli amministratori per la loro attività collegiale;
7. eleggere i membri del Collegio Sindacale e, fra questi, il Presidente del Collegio, determinandone il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;
8. nominare, ove richiesto, il soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
9. approvare i regolamenti formulati dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dell'art. 2521 del C.C.;
10. deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, sottoposti a suo esame con regolare ordine del giorno, dal Consiglio di Amministrazione;
11. deliberare sulla polizza assicurativa degli amministratori, sindaci e direttori;
12. deliberare su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto;
13. deliberare sulle domande di ammissione a socio non accolte dagli Amministratori, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;
14. deliberare su modifiche dello Statuto. In tal caso il verbale è redatto dal Notaio e si applica l'art. 2436 del C.C.;
15. decidere di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
16. nominare i liquidatori e determinarne i relativi poteri.

I soci decidono altresì sugli argomenti che uno o più Amministratori o almeno 1/3 (un terzo) dei soci sottopongono alla loro approvazione.


Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479 bis del C.C..

Art. 27 - Quorum costitutivi e deliberativi

L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea è necessaria la maggioranza semplice dei voti dei soci presenti o relativa in caso di votazione con più opzioni.

I Regolamenti che determinano criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la Cooperativa ed il socio e non costituenti parte integrante dello statuto, sono predisposti dagli Amministratori e approvati dall'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee modificative dello Statuto.



Nei casi di modificazione dello Statuto, di approvazione dei Regolamenti di cui all'art. 2521 del C.C. e di decisioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, occorrerà la maggioranza assoluta, con il voto favorevole dei soci aventi diritto al voto che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Art. 28 - Diritto di voto

Ogni socio che risulti iscritto nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e non sia in mora nei versamenti delle quote sottoscritte, ha diritto di partecipare alle decisioni dei soci con un voto, ferme restando le limitazioni al diritto di voto previste a norma del presente Statuto.

Ogni socio ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Le votazioni si fanno di regola per alzata di mano, con prova e controprova.

Quando almeno un terzo dei soci presenti lo richieda, si provvede per appello nominale.

Per l'elezione delle cariche sociali, si procederà con voto segreto, salvo che l'Assemblea decida di procedere per acclamazione o voto palese.

Art. 29 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, quando occorrono due scrutatori.

La nomina del segretario e degli eventuali scrutatori è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti. Il segretario può essere un non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando, nei casi previsti dalla legge, il verbale è redatto da un Notaio.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto sono vincolanti per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

Art. 30 - Consiglio di Amministrazione

La Cooperativa è amministrata dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente del C.d.A. e da un numero variabile da due a quattro Consiglieri, eletti dall'Assemblea tra i soci, a maggioranza relativa di voti. Il Consiglio elegge al proprio interno un Vicepresidente.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del mandato ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Essi sono esonerati dal prestare cauzione. In caso di inadempienze fiscali dovute ad un'errata interpretazione della normativa fiscale da parte degli Amministratori, escluso il caso di dolo e la colpa grave, gli oneri relativi sono assunti dalla Cooperativa.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Spetta all'Assemblea dei Soci determinare gli eventuali compensi dovuti agli Amministratori per la loro attività collegiale; spetta agli Amministratori determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente Statuto; si applica, in ogni caso, il terzo comma dell'art. 2389 c.c..

Al Consiglio di Amministrazione potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di cessazione di carica, da costituirsi mediante accantonamenti periodici ovvero mediante sistemi assicurativi o previdenziali, con modalità stabilite dai soci.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori od il Collegio dei Sindaci, se nominato.


La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori ed al Collegio dei Sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Il Consiglio delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I membri del Consiglio di Amministrazione debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti operazioni nelle quali siano personalmente interessati, o siano interessati il coniuge, nonché i parenti od affini entro il quarto grado.

Il Consigliere che per almeno tre sedute consecutive risulti assente ingiustificato può essere dichiarato decaduto dalla carica con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione.

E' ammessa la possibilità che le adunanze si tengano per videoconferenza o anche per audio conferenza; in tali casi tutti i partecipanti debbono essere identificati, a tutti deve essere consentito di intervenire in tempo reale, di seguire la discussione, di cambiare e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel



luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le decisioni degli amministratori possono anche essere adottate mediante consultazione scritta laddove il Presidente lo ritenga opportuno ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso si applicano le seguenti procedure:

nel caso in cui si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione degli Amministratori contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti gli amministratori, sia consenzienti che astenuti che contrari, con la precisazione che la mancata sottoscrizione equivale a voto contrario.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

1. l'argomento oggetto della decisione;
2. il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.
3. Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti gli amministratori i quali entro i 2 (due) giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione degli amministratori entro il termine suddetto equivale a voto contrario. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Le deliberazioni devono risultare dal verbale firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria della Cooperativa. Esso può compiere in genere tutti gli atti e le operazioni che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto per quelli che per disposizioni di legge o dello Statuto, siano espressamente riservati all'Assemblea.

Tra l'altro spetta ad esso:

- a. deliberare sull'ammissione e l'esclusione dei soci;
- b. convocare le assemblee ed eseguirne le delibere;

- c. approvare i regolamenti interni per una corretta gestione della Cooperativa;
- d. formulare i regolamenti interni, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nelle materie di competenza della medesima;
- e. compilare il bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa e corredato da una relazione contenente le indicazioni previste dalla legge e, in particolare, i criteri seguiti circa il perseguimento dello scopo sociale, in conformità con il carattere cooperativo della società, e l'attività sociale effettivamente svolta;
- f. deliberare in materia di personale, fissandone anche le retribuzioni e le mansioni;
- g. deliberare sulla compravendita di immobili e costituzione e/o trasferimento di diritti reali;
- h. conferire procure speciali.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

In caso di istituzione del comitato esecutivo, delle deliberazioni delle adunanze dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dai componenti, il quale deve essere trascritto in apposito libro delle decisioni del comitato esecutivo.

Almeno ogni sessanta giorni l'amministratore delegato o il comitato esecutivo ove nominati devono riferire agli amministratori e al collegio sindacale, se nominati, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Qualora nel corso dell'esercizio sociale venga meno per qualunque causa, uno dei membri del Consiglio di Amministrazione, ma ne rimanga in carica la maggioranza, il Consiglio stesso, con deliberazione approvata dal Collegio dei Sindaci, può procedere a cooptazione. Il consigliere cooptato resterà in carica sino alla prossima Assemblea che provvederà alla nomina definitiva. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.



Art. 31 - Rappresentanza Sociale

La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi e in giudizio spetta al presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il soggetto che ha la rappresentanza sociale è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo rilasciandone liberatorie quietanze. Egli adempie alle funzioni demandate dalla legge e dallo Statuto, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. Egli adempie alle funzioni demandate dalla legge e dallo Statuto, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione il presidente può delegare i propri poteri al vice presidente e ai consiglieri delegati, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.

In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le sue attribuzioni spettano al vice presidente.

Il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare, previa apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione, la firma sociale ad altro consigliere oppure ad altri, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 32 – Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e da due membri supplenti, eletti dall'Assemblea, fra i soci o i non soci in possesso dei requisiti di professionalità ed indipendenza previsti dalla legge, a maggioranza relativa di voti.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

Non possono essere eletti alla carica di Sindaco, e se eletti, decadono dall'ufficio il coniuge, i parenti e gli affini degli amministratori e dei dipendenti entro il quarto grado, nonché tutti coloro che si trovano negli altri casi di ineleggibilità prevista dalla legge e comunque coloro che sono legati alla Cooperativa da un rapporto di lavoro comunque retribuito. I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Art. 33 - Revisione legale dei conti

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione, a scelta dell'Assemblea dei soci su proposta motivata del collegio sindacale.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico, pari a tre esercizi.

Agli incaricati della revisione legale dei conti si applicano le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.

TITOLO VIII – DIRETTORE GENERALE

Art. 34 – Direttore Generale

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale e determinarne le attribuzioni. E' compito del Direttore Generale dare esecuzione alle delibere ed alle indicazioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale coordina e dirige il lavoro del personale dipendente; gestisce l'attività ordinaria della Cooperativa nell'ambito degli indirizzi delineati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di Amministrazione, al quale ha diritto di formulare proposte, chiedendone anche la verbalizzazione.

TITOLO IX – DISPOSIZIONI VARIE

Art. 35 – Collegio Arbitrale

Qualsiasi controversia, che dovesse insorgere in dipendenza ed in correlazione al rapporto sociale, ivi comprese quelle relative all'esistenza, validità, efficacia, interpretazione, esecuzione dello stesso ivi comprese quelle aventi per oggetto la validità delle delibere assembleari, sia fra i soci, sia fra il Consiglio di Amministrazione e/o i soci, fra la Cooperativa ed i soci e/o i sindaci od il revisore unico e/o gli amministratori e/o i liquidatori sia fra i liquidatori e/o i sindaci e/o il revisore unico ed i soci, ad eccezione di quelle per le quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, ovvero di quelle comunque escluse per legge, dovrà essere deferita ad un Collegio Arbitrale.


La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Il Collegio Arbitrale è composto da tre arbitri che verranno nominati, su ricorso di ciascuna delle parti in lite, da parte del Presidente del Tribunale di Genova, il quale provvederà anche a nominare il Presidente del Collegio e l'eventuale arbitro aggiuntivo di numero dispari.



A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines, located at the bottom right of the page.



La parte che intende adire l'arbitrato dovrà indicare tale sua volontà con atto notificato a mezzo ufficiale giudiziario alle altre parti, con l'invito a procedere alla presentazione del ricorso per la nomina dei propri arbitri nei venti giorni successivi alla ricezione dell'invito.

In caso di inerzia di una parte, l'arbitro e/o gli arbitri mancanti verranno nominati dal Presidente del Tribunale di Genova su ricorso della parte più diligente.

Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo diritto ed in via rituale, nel termine di centottanta giorni dall'ultima accettazione della nomina da parte degli arbitri.

L'arbitrato avrà sede in Genova.

In caso di rinuncia ad avvalersi della presente clausola sarà competente, in via esclusiva, per tutte le controversie sopra indicate il Tribunale di Genova.

Art. 36 – Scioglimento della Cooperativa

Nel caso di scioglimento della Cooperativa l'Assemblea eleggerà uno o più liquidatori e ne determinerà i poteri.

Con la cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci, aumentato delle quote di rivalutazione eventualmente deliberate quale destinazione degli utili di esercizio, dovrà essere devoluto al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 37 – Regolamento

L'Assemblea approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, i regolamenti per il funzionamento della Cooperativa.

Art. 38 – Norme generali e Rinvio

Alla Cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenute nel Libro V Titolo VI del codice civile e quelle, in quanto compatibili, previste dal Libro V Titolo V del codice medesimo, in materia di società a responsabilità limitata, nonché quelle previste dalla Legge 8 novembre 1991 n. 381, dalla legge 31 gennaio 1992 n.59, dal D. Lgs 4 dicembre 1997 n. 460 e dalla Legge 3 aprile 2001 n. 142.

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali previste dalla legge 381/91.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui all'art. 2519, comma 2, codice civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi

l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni, sempreché nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.

Firmato:

LORENZA LAURA MAZZONE

ANDREA FUSARO NOTAIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Genova, li 1 GIUGNO 2015

